



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 223

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Dolfin, Boron e Cavinato

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, N.18
"NORME IN MATERIA FUNERARIA"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 agosto 2023.

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, N.18 “NORME IN MATERIA FUNERARIA”

Relazione:

La Regione del Veneto con la legge regionale 4 marzo 2010, n.18 “Norme in materia funeraria” disciplina la tutela della salute pubblica nell’ambito dei servizi e delle funzioni correlate al decesso di ogni persona, esercitando compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.

Tuttavia, tali disposizioni nulla prevedono circa quella che, ad oggi, è diventata per molte famiglie un’esigenza non più trascurabile e di assoluta rilevanza, ovvero la tumulazione degli animali domestici e di compagnia.

Difatti, il presente progetto di legge affronta la questione della tumulazione di animali domestici o di compagnia nello stesso loculo in cui è stato sepolto il defunto, al fine di valorizzare quel legame duraturo tra il defunto e il suo animale d’affezione, nonché di rispondere alle esigenze emotive degli stessi proprietari.

Considerando che questi animali rivestono oramai un ruolo sempre più importante in ogni famiglia in cui sono presenti, diventandone a tutti gli effetti parte integrante, il decesso di un animale d’affezione può essere riconducibile alla perdita di un legame emotivamente significativo, a tal punto da portare molte persone a desiderare di essere sepolte insieme.

Per tutti questi motivi, con l’articolo 1 del progetto di legge in esame è stato aggiunto l’articolo 34 bis alla legge regionale 4 marzo 2010, n.18, esplicitando la possibilità di provvedere alla tumulazione degli animali d’affezione, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia. Tutto ciò nel pieno rispetto della volontà del defunto o degli eredi manifestata mediante dichiarazione scritta, e vietando al contempo di esporre fotografie ed iscrizioni attinenti l’animale d’affezione tumulato.

A conclusione del progetto di legge, l’articolo 2 e l’articolo 3 dispongono rispettivamente in merito alla norma di invarianza di spesa e dell’entrata in vigore

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, N.18
“NORME IN MATERIA FUNERARIA”**

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 34 bis della legge regionale 4 marzo 2010, n.18 “Norme in materia funeraria”.

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 4 marzo 2010, n.18 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis - Tumulazioni con animali d'affezione.

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, nel cimitero possono, altresì, essere ricevuti e tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia gli animali di affezione, nel rispetto delle disposizioni definite dal regolamento comunale ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è vietato esporre fotografie ovvero riportare iscrizioni riguardanti l'animale d'affezione ivi tumulato.”.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 34 bis della legge regionale 4 marzo 2010, n.18 "Norme in materia funeraria"	3
Art. 2 - Invarianza della spesa.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3